II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1970

che concede un contributo del Fondo sociale europeo al Regno del Belgio per spese concernenti operazioni di riqualificazione effettuate dall'« Office national de l'emploi » (ONEM)

(Fascicoli FSE nn. 6909, 6933, 6934, 6965, 7003)

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(71/59/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo [1], modificato da ultimo dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio [2], in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 12/64/CEE della Commissione che definisce le condizioni in cui si ravvisa la situazione di manifesta e prolungata sottoccupazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3 a), del regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo [3],

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo [4],

viste le richieste del 22 aprile, 6 giugno, 27 ottobre e 29 dicembre 1969, presentate dal Regno del Belgio al fine di ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad operazioni di riqualificazione per un importo complessivo di FB 71.346.510,

vista la decisione della Commissione del 13 dicembre 1961 relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9 [5],

visto il parere del comitato del Fondo sociale europeo del 10 novembre 1970,

considerando che, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, le richieste in questione concernono operazioni di riqualificazione effettuate sotto la responsabilità ed a carico dell'Office national de l'emploi (ONEM), ente iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del suddetto regolamento ;

considerando che tali richieste, che contengono le indicazioni prescritte dall'articolo 20 del regolamento n. 9, e concernono operazioni terminate nel periodo dal 1° luglio 1967 al 30 giugno 1968 incluso, sono state validamente presentate nel termine fissato dall'articolo 19 del regolamento n. 9 ;

considerando che dall'esame di tali richieste, nonché dalla verifica dei loro elementi di fatto e contabili,

---

[1] GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
[2] GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.
[3] GU n. 32 del 22. 2. 1964, pag. 537/64.
[4] GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.
[5] GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62.

risulta che esse sono conformi alle prescrizioni della regolamentazione in vigore ;

considerando che, di conseguenza, dev'essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo per le spese sostenute dall'Office national de l'emploi (ONEM) e che l'importo del contributo da concedere risulta fissato in FB 71.346.510 ;

considerando che il comitato del Fondo sociale europeo, nel suo parere del 10 novembre 1970, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le richieste presentate dal Regno del Belgio e intese ad ottenere un contributo del Fondo sociale europeo alle spese sostenute dall'Office national de l'emploi (ONEM) per operazioni di riqualificazione terminate nel periodo dal 1° luglio 1967 al 30 giugno 1968 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo a concorrenza di un importo di FB 71.346.510.

Articolo 2

Il contributo del Fondo sociale europeo concesso al Regno del Belgio a favore dell'Office national de l'emploi (ONEM) è stabilito in FB 71.346.510 (equivalente a 1.426.930,20 unità di conto).

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI